



Aree Protette
Alpi Cozie

REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 197 del 05/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: di impegno di spesa senza impegno di spesa

OGGETTO: PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND - TUTELA DI UN AMBIENTE ALPINO SCELTO COME SITO DI SOSTA PER LA MIGRAZIONE POST RIPRODUTTIVA DA NUMEROSI INDIVIDUI DI PIVIERE TORTOLINO (*CHARADRIUS MORINELLUS*), SPECIE INSERITA NELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA "UCCELLI" 79/409/CEE

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti da Giuseppe Roux Poignant, Guardiaparco Funzionario Responsabile dell'area di vigilanza;

Viste le campagne di monitoraggio intraprese fin dal 2003 e, a partire dal 2013, l'ulteriore progetto di ricerca scientifica "Una sosta per il piviere tortolino", realizzati nel territorio del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;

Considerato che tali attività hanno confermato ed evidenziato nel corso degli anni l'importanza a livello regionale e nazionale di un ambiente alpino di prateria alpina a *Trisetum flavescens* e da una piccola parte di torbiera bassa alcalina, habitat naturali inseriti nell'elenco della Direttiva comunitaria "Habitat" 92/43/CEE, scelto come sito di sosta per la migrazione post riproduttiva da numerosi individui di Piviere tortolino *Charadrius morinellus*;

Considerato che questa specie è tutelata ed inserita nell' allegato I della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE;

Considerato che per meglio comprendere le dinamiche di sosta della specie è necessario provvedere nel corso degli anni ad un monitoraggio il più possibile continuo nel periodo 20 agosto – 13 settembre e che l'attività di rilievo delle presenze verrà svolto dal personale interno all'Ente che ha condotto le precedenti indagini;

Rilevato che l'ambiente descritto risulta sensibile al disturbo causato da diverse attività antropiche in grado di generare pericolo per la sosta e la presenza della specie (attività video fotografica, escursionismo non consapevole etc...);

Vista la L.R. 29.06.2009 n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

Esaminati in particolare l'art. 8 "Norme di tutela e di salvaguardia", lettera i) sul disturbo delle specie animali, e l'art. 55 "Sanzioni";

Vista la D.G.R. n. 7 – 4703 del 27 febbraio 2017, con cui sono state approvate le Misure di Conservazione sito- specifiche della ZSC IT 1110010 - Gran Bosco di Salbertrand;

Esaminato in particolare l'art. 3 lett. k) con il quale il soggetto gestore, con specifico provvedimento, ha la facoltà di limitare o vietare anche temporaneamente attività ludico sportive che interferiscano con le finalità di conservazione e l'art. dd) con il quale viene istituito il divieto di accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore;

Ricordato che l'art. 55 della L.R. 19/2009 e s.m.i., sopra citato, prescrive che fino all'approvazione dei regolamenti delle aree protette, di cui all'art. 24, per le fattispecie non sanzionate dall'art. 55 o dall'art. 38 della L.R. 32/1982 e s.m.i. continuano ad applicarsi le norme sanzionatorie previste dalle leggi regionali che disciplinano l'utilizzo e la fruizione delle aree naturali protette;

Visto l'art. 4, comma 3 e 4, della L.R. 16/1991 "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand";

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

DETERMINA

- di vietare nel periodo 20 agosto – 13 settembre 2020, per le motivazioni conservazionistiche di tutela del Piviere tortolino *Charadrius morinellus*, in premessa citate, ogni tipo di attività di disturbo ludico sportivo, con particolare riferimento all'attività video fotografica, nelle aree indicate nella cartografia allegata, che verranno opportunamente delimitate con apposite tabelle di segnalazione;
- di trasmettere copia della presente determinazione, al gestore del Rifugio "Casa Assietta" <mailto:info@rifugioassietta.it> e all'area di fruizione dell'Ente affinché ne diano la più ampia diffusione al pubblico.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente atto, in ottemperanza all'obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie: www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Ottino Michele)

